



Macerata, 10/09/2013

Prot. 214

*Alle Cooperative Aderenti
LL.SS.*

*Ai Consulenti d'impresa
LL.SS.*

*Agli Ordini Professionali delle Marche
LL.SS.*

Oggetto: Circolare Min. Lavoro n. 36/2013 – DURC – Semplificazioni

Vi informiamo che con la circolare n. 36/2013, pubblicata il 6 settembre 2013, il ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull'art. 31¹ del "Decreto Fare" (D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nella circolare (allegata alla presente) viene evidenziato che la nuova disciplina introdotta dal decreto del fare prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Inoltre, l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013 interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Si tratta di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto scorso. Pertanto, la validità di 120 giorni si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo la data del 21 agosto 2013. Per quelli rilasciati prima del 21 agosto resta la vecchia validità di 90 giorni.

L'art. 31, comma 5, opera tre gruppi di DURC in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.

Nel **primo gruppo** sono inseriti:

- a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i)², del Codice Appalti;
- b) l'aggiudicazione del contratto;
- c) la stipula del contratto.

¹ In sintesi, l'articolo 31, della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e può essere "speso" anche per le agevolazioni normative e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per i finanziamenti regionali. L'estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori privati edili.

I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d'ufficio il DURC per gli appaltatori e per i subappaltatori.

Il DURC acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può essere utilizzato anche per l'acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito.

Per il saldo finale è sempre prevista l'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali ed assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all'inadempienza.

² Cioè la dichiarazione in merito alla non commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti"



Il **secondo gruppo** comprende le fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) ed e):

- a) pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- b) certificato di collaudo.

Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale.

Gli enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell'emissione o dell'annullamento del documento, sono tenuti a invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.

La validità di 120 giorni del DURC si applica anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005, vale a dire i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti da parte di Pubbliche Amministrazioni. Anche per tali erogazioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell'art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal documento.

Il DURC ha, dunque, una validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale.

Viene ribadito inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, precisando che:

- ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni precedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Infine, la circolare del ministero del Lavoro ricorda che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Per agevolare la lettura, **alleghiamo sintesi delle novità introdotte dal "Decreto Fare" in materia di DURC.**

Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale UNCI Marche

Dott. Francesco D'Ulizia

Allegati:

- Circ. 36/2013 – Min. Lavoro;
- Sintesi Novità Decreto Fare (Art. 31 – DURC)



Decreto Fare (D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013) Sintesi novità DURC

1. Acquisizione del DURC L'acquisizione del DURC avviene a opera delle stazioni appaltanti tramite via telematica.

2. Validità del DURC : Il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha validità di 4 mesi (120 giorni) dalla data della sua emissione. **La validità è riferita quindi solo alla emissione del DURC e non più in riferimento allo scopo per il quale è stato rilasciato.** Ne deriva, dunque, che può essere utilizzato il medesimo DURC in corso di validità anche per commesse diverse.

3. Utilizzo del DURC: il Decreto del Fare ha consentito di impiegare il DURC anche per partecipare a gare differenti da quella per cui è stato richiesto in origine.

Il documento può essere utilizzato anche per:

- verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare
- stabilire la corretta aggiudicazione delle gare
- eseguire la stipula del contratto e perfezionare i pagamenti definiti dagli stati di avanzamento lavori
- rilasciare il certificato di esecuzione, verifica di conformità e regolare esecuzione

4. Casi di inadempienza le imprese che hanno DURC irregolare devono essere avvertite dall'Ente Previdenziale (INPS o INAIL) tramite PEC con la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.